

REGOLAMENTO DELL' ORGANO DI GARANZIA

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 13/10/2016

ART. 1 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

È costituito presso l'ITET "Carducci-Galilei" di Fermo, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007, Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, l'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è **composto** dal Dirigente scolastico, che lo presiede di diritto, un docente designato dal Consiglio di Istituto, un genitore eletto dai genitori degli alunni dell'Istituto, uno studente eletto dagli studenti dell'Istituto.

Sono inoltre nominati, con le stesse modalità, tre membri supplenti (un docente, uno studente, un genitore) che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità dei membri titolari (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

L'Organo di Garanzia **dura in carica due anni**, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

Le sue **funzioni**, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

ART. 2 – MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, **ogniqualevolta** sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori o su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori o di chiunque vi abbia interesse (es. rappresentanti di classe) in ordine a problemi generali interni alla scuola o per la corretta applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno **tre giorni** di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima **riservatezza** in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Sede Centrale | Viale Trento 63 | 63900 Fermo (FM) | tel. **0734 224664**

Sede Geometri | Polo Scolastico | Viale Trento 115 | 63900 Fermo (FM) | tel. **0734 228757**

Pec aptd07000b@pec.istruzione.it | e-mail aptd07000b@istruzione.it

Cod. Ministero APTD07000B - C.F. 90023160444

I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia **non possono partecipare** ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia **non possono partecipare** ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un **eventuale regolamento** per il suo funzionamento.

Le **deliberazioni** dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione.

Si decide a **maggioranza semplice** e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è **sufficiente**, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, del rappresentante dei genitori o degli studenti e del rappresentante della componente docenti.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i **cinque giorni** successivi alla delibera.

ART.3 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare comminata conformemente al regolamento di istituto **può essere presentato** dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine di prescrizione di **quindici giorni** dalla comunicazione della sanzione.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia e dello studente, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia **entro i dieci giorni successivi** alla data di presentazione del ricorso.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso l'Organo di Garanzia non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

Tutte le **testimonianze sono rese a verbale**.

L'organo può **confermare, modificare o revocare** la sanzione irrogata, offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività e del rispetto della normativa sulla sicurezza.

Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto, firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso e **notificate** per iscritto alla famiglia dell'alunno e al consiglio di classe interessato entro cinque giorni.

ART. 4 – RICORSI PER LE PROBLEMATICHE INTERNE ALLA SCUOLA E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

L'Organo di Garanzia riceve segnalazioni scritte da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte di studenti, genitori, rappresentanti di classe, in ordine a problemi di ordine generale interni alla scuola.

Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative, oppure debba essere rigettato per mancanza di fondatezza.

Le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia sono prese con le stesse modalità indicate all'art.3.

ART. 5 – RECLAMI

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Cristina Corradini)